

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI STUDIO E REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) E DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI RAVENNA.

Q= quesito

R= risposta

Q1:

a) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.7.3 del Disciplinare di gare (punti i e j) sono ammissibili incarichi di Coordinamento tecnico e scientifico relativi alla redazione di Piani territoriali di coordinamento provinciale?

b) In caso affermativo come va calcolato il valore delle opere?

R1:

a) Premesso che la scrivente S.A. ritiene che il PTCP rientri tra gli strumenti di pianificazione generale validi ai fini del riconoscimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal paragrafo 7.3 del disciplinare di gara in quanto lo stesso rientra nella categoria ID opere "Territorio e Urbanistica - U.03" di cui alla tabella Z1 del DM 17 giugno 2016, appare tuttavia necessario chiarire se il tipo di prestazione effettuata dall'operatore economico si configuri o meno come "appalto di servizio" che preveda la redazione compiuta e la firma degli elaborati relativi ad atti come descritti nella tabella Z-2 dell'allegato al DM 17 giugno 2016 nella categoria "Territorio e Urbanistica": Qa0.01 (pianificazione urbanistica generale), Qa0.02 (Rilievi e controlli del terreno,...), Qa0.03 (Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale), Qa0.05 (programmazione economica, territoriale, locale e rurale).

Se l'incarico citato, come appare a prima lettura, si è configurato come consulenza priva delle caratteristiche di cui sopra, non potrà essere validamente utilizzato per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara in quanto non si configura come servizio di ingegneria ed architettura con le caratteristiche di responsabilità professionale e modalità di affidamento tipiche dell'appalto di servizi (prima Dlgs 163/2006, ora Dlgs 50/2016) alveo a cui è ricondotta la procedura in oggetto.

Appare tuttavia opportuno precisare che l'incarico citato potrà essere utilmente inserito nell'offerta tecnica mediante la presentazione del curriculum (Allegato 6) e sarà valutato all'interno del criterio 1 "Know how del coordinatore e dello staff dedicato" di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.

b) Qualora l'incarico di cui al quesito abbia avuto le caratteristiche utili per la definizione dello stesso come contratto di servizio di ingegneria ed architettura potrà essere utilizzato ed inserito negli elenchi di cui all'art. 7.3 punti i e j ed il valore delle opere dovrà essere calcolato secondo quanto indicato nella nota 2 alla tavola Z-2, per le prestazioni relative alla "pianificazione e programmazione di tipo generale", di cui all'allegato al DM 17/06/2016, come peraltro dettagliato ed esemplificato al punto 7.3 del disciplinare di gara dopo la tabella 6 (si veda sul punto anche l'allegato 1 del disciplinare di gara attraverso il quale si chiede ai concorrenti di indicare i parametri utilizzati per la definizione del "valore opere".

Q2:

a) Relativamente agli strumenti di pianificazione di settore (mobilità, energia etc.), il calcolo del valore dell'importo opere viene eseguito con la stessa metodologia degli strumenti di pianificazione generale, ovvero moltiplicando il PIL pro-capite per il numero di abitanti insediati nel territorio (dato ISTAT)?

b) In caso di incarichi svolti in ATI, il valore dell'importo opere da considerare deve essere suddiviso in quota parte tra i componenti ATI?

c) in caso di incarichi iniziati precedentemente al periodo di riferimento (dieci anni antecedenti la data di

pubblicazione del bando) ma ultimati all'interno dello stesso, il valore dell'importo delle opere deve essere suddiviso percentualmente tra gli anni di espletamento complessivo dell'incarico e quindi ridotto, ai fini della gara, al quantitativo relativo al solo periodo valido?

R2:

a) Coerentemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla nota 2 alla tavola Z-2 del DM 17/06/2016, per le prestazioni relative alla "pianificazione e programmazione di tipo generale" (ancorché di settore) il valore dell'opera è determinato come indicato nel quesito.

b) Sì, il requisito realizzato in raggruppamento/associazione è valutabile in capo a ciascun partecipante al raggruppamento stesso in base alle quote di partecipazione all'ATI

c) Conformemente a quanto previsto dalla Nota Illustrativa al bando tipo ANAC n. 3/2018 (paragrafo 7) "si chiarisce che per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti al data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi (7.3 lett i) ed i servizi di punta (7.3 j), la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminate nel medesimo periodo di riferimento". Pertanto, come precisato al paragrafo 7.3 (pag 13) del disciplinare di gara, i servizi ultimati nel periodo di riferimento (decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) saranno considerati per intero, la riduzione descritta nel disciplinare di gara è relativa a servizi avviati nel decennio ma non ancora conclusi.

Q3:

Il parametro usato per la stima - il PIL moltiplicato per il numero degli abitanti: criterio mai incontrato in decine di bandi di urbanistica, di conseguenza se capisco esattamente l'importo delle opere degli ultimi dieci anni deve essere di 5 miliardi di euro e quello delle due opere di punta a seguire di 1,8 miliardi. Faccio notare che lo studio italiano di architettura che fattura di più arriva a 12 milioni/anno, lo studio Piano a 10/anno o poco più, quindi mi sembrano, a meno di una interpretazione sbagliata, valori irraggiungibili.

R3:

Si precisa che la modalità di calcolo del "valore delle opere" adottata nel bando è quella prevista obbligatoriamente dal DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) ed in particolare dalla nota 2 alla tavola Z-2, per le prestazioni relative alla "pianificazione e programmazione di tipo generale". Preme inoltre precisare che gli importi così determinati non coincidono con il fatturato degli operatori economici, ma costituiscono la base per il calcolo delle parcelle a norma di legge così come esplicitato nei documenti di gara nei quali è rappresentata la definizione della base d'appalto (paragrafo D della documentazione tecnica "calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi").

Q4:

Nel bando, all'articolo 7.1 - Requisiti del gruppo di lavoro, punto c6, è riportato che: *"per l'Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria: Iscrizione (ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs 139/2005) alla sezione "A – Commercialisti" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"*.

Il successivo capoverso recita che: *"Per ognuna delle figure sopra elencate sono inoltre ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente servizio."*

Atteso che fra le prestazioni che possono essere svolte da un professionista iscritto all'Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori sono comprese le "stime e valutazioni" (si vedano al riguardo l'allegato al D.M. 17 giugno 2016 e il D.P.R. 328/01), si chiede di esplicitare se il ruolo di "esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria" di cui al citato articolo, possa essere ricoperto da un architetto o pianificatore di comprovata esperienza professionale nello specifico settore di attività.

R4:

Come previsto dal disciplinare di gara le iscrizioni richieste al paragrafo 7.1 lett c) in relazione alle figure che devono comporre il gruppo di lavoro, possono essere diverse da quelle indicate rispettivamente dalle lettere da c1) a c6) in quanto " sono *inoltre ammesse iscrizioni a sezioni/settori di albi professionali diversi da quelli sopra indicati qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente servizio*".

Visto l'art 16 comma 2 del DPR 328/2001, in base al quale tra le attività professionali ricondotte agli iscritti alla Sezione A settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è prevista alla lettera b) "lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali" e considerato che nel concetto di fattibilità viene usualmente incluso anche l'aspetto economico finanziario, si ritiene che un iscritto alla Sezione A settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di comprovata esperienza nel settore, possa svolgere le attività ricondotte al punto c6) di cui al paragrafo 7.1 lett c) del disciplinare di gara.

Richiamati inoltre gli articoli 16 e 46 del DPR 328/2001 e l'art 52 del R.D. 2357/1925 si ritiene che l'iscrizione alla sezione A settore "A - architettura" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla Sezione A settore "A - ingegneria civile ed ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri, sia equiparabile all'iscrizione alla Sezione A settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, laddove richiesta dal disciplinare di gara.

Infatti per entrambe le figure (iscritti alla Sezione A settore A) il DPR 328/2001 (art 16 comma 1 e art 46 comma 2) fa salve le "riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa" e tra la vigente normativa conserva la sua efficacia l'art 52 del R.D. 2357/1925 laddove prevede che "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" in base alla quale, nella sua più ampia e consolidata accezione, la nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi comprensiva di tutti gli interventi in materia di edilizia ed urbanistica.

Considerato infine quanto previsto dall'allegato Z-2 del DM 17/6/2016 ed in specifico la prestazione Qa.IV.01 "piani economici, aziendali, business plan e di investimento" (prestazione riferita alla categoria di servizio Territorio e Urbanistica) ed individuate le professioni di ingegnere ed architetto quali destinatarie principali del DM 17/6/2016 al quesito deve essere data risposta positiva. Il concorrente, nel compilare la tabella riportata nell'Allegato 1 (punto 7.1 c) Requisiti del gruppo di lavoro) indicherà per ciascun soggetto che rivestirà lo specifico ruolo di esperto la relativa iscrizione all'Ordine di competenza che consenta ad esercitare la specifica attività professionale richiesta.

Q5:

In merito alla figura di "Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria" parrebbe riduttivo il solo requisito di iscrizione all'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, stante la non stretta relazione al settore urbanistico. Il profilo professionale richiesto è tradizionalmente coperto da figure diverse, dal laureato in scienze politiche o scienze economiche od economia e commercio all'ingegnere con specifica competenza. Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di modificare/estendere i requisiti di accesso alla figura professionale di cui trattasi

R5:

Si rinvia alla risposta n. 4, fornendo l'ulteriore precisazione che deve in ogni caso essere rispettato il possesso del requisito di idoneità descritto al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara e rappresentato dall'iscrizione in apposito albo professionale che abiliti ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito dell'appalto in argomento.

Q6:

a) Un incarico a professionista titolare di una competenza specialistica, il quale incarico ha condotto alla produzione di elaborati tecnici specifici facenti parte integrante di un piano urbanistico adottato e/o approvato dall'Amministrazione, concorre alla determinazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara?

b) La redazione di piani strategici comunali o sovracomunali concorre alla determinazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara?

R6:

a) La risposta è affermativa nella misura in cui l'insieme degli elaborati redatti e firmati, considerato autonomamente, coincide con una delle singole prestazioni descritte nelle caselle:

Qa.0.01 - Pianificazione urbanistica generale;

Qa.0.02 - Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo;

Qa.0.03 - Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale;

Qa.0.05 - Programmazione economica, territoriale, locale e rurale;

di cui alla tavola Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" allegata al D.M. 17/06/2016 espletate nella categoria "TERRITORIO E URBANISTICA".

Tale singola prestazione dovrà inoltre essere riconducibile, ai sensi della TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" allegata al suddetto D.M., alla destinazione funzionale "Pianificazione" - Id opere: "U.03 - Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore" caratterizzata da un grado di complessità G pari a 1,00.

b) La risposta è affermativa.

Q7:

Per il calcolo del valore delle opere (punti 7.3 i) e 7.3 j)) espletate negli ultimi dieci anni, si deve tener conto - oltre che della parte non corrisposta in termini di fatture entro tale limite temporale (come da indicazione a pag 13 in alto) - anche della quota corrispondente di un eventuale ATI costituitosi per la realizzazione di un determinato servizio? Se per esempio un servizio di pianificazione è stato espletato dalla mia società in ATI con altri due soggetti, deve essere presa a riferimento per il calcolo la sola percentuale corrispondente alla nostra quota dell'ATI?

R7:

Si rinvia a quanto riportato nella risposta **R2** lett b) e c).

Q8:

in merito ai requisiti di ciascun singolo professionista che partecipa alla realizzazione dell'incarico, con specifico riferimento all'esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, si evidenzia che l'attività di valutazione economico finanziaria di piani, programmi e progetti, così come la valutazione immobiliare, non è svolta in via esclusiva da soggetti iscritti ad albi professionali poichè l'iscrizione all'albo non è condizione necessaria per l'esercizio legittimo di tali attività.

Quindi, si chiede se la presenza di un curriculum formativo, scientifico e professionale che comprovi adeguatamente la preparazione, l'esperienza e le capacità dell'Esperto sui temi economico finanziari dei progetti sia condizione sufficiente a ritenere ammissibile alla gara tale figura.

R8:

Si rinvia a quanto riportato nella risposta R5. L'iscrizione in apposito albo professionale è richiesta come requisito di idoneità ai sensi del paragrafo 7.1 lett c) del disciplinare di gara.

Q9:

Con riferimento alla selezione in oggetto siamo cortesemente a richiedere se le eventuali figure aggiuntive, rispetto alle sei richieste al punto 1.1 lett. c) del Disciplinare di gara, possano essere qualificati come Consulenti esterni o devono essere necessariamente ricomprese nel Raggruppamento Temporaneo da

Costituirsì.

R9:

Premesso che in una procedura di appalto occorre distinguere tra l'operatore economico concorrente e le singole persone fisiche/professionisti che svolgeranno il servizio. Nel caso in esame le persone fisiche (gruppo di lavoro) potranno coincidere con l'operatore economico (ad esempio nel caso di r.t. di professionisti singoli) o essere parte dell'operatore economico (ad esempio nel caso di soci, amministratori o dipendenti della società di professionisti o della società di ingegneria). La figura del consulente (che rimanga estraneo pertanto all'operatore economico concorrente) in un appalto di servizi di natura intellettuale potrebbe invece configurarsi come una sorta di "subappalto", vietato nei servizi di ingegneria ed architettura ad eccezione delle attività di cui all'art 31 comma 8 del Dlgs 50/2016. Il gruppo di lavoro presentato dovrà quindi essere espressione diretta dell'operatore economico concorrente, essendo peraltro possibile un r.t. tra i diversi soggetti di cui all'art 46 comma 1 dalla lett a) alla lett d) del Dlgs 50/2016.